

COMUNE DI FONDO

Provincia di Trento

Prot. Nr. 95

Fondo, 08 gennaio 2016

ORDINANZA N. 01/2016

OGGETTO: Regolamentazione provvisoria della sosta nel parcheggio superficiale di Piazza don Alessandro Stefenelli e sotterraneo di Piazza S. Giovanni.

IL SINDACO

Preso atto della propria ordinanza nr. 79/2011, di data 05 dicembre 2011, con la quale viene regolamentata la circolazione e approvata la relativa segnaletica stradale nel Comune di Fondo;

Considerato che nell'ambito di tale regolamentazione si prevede che la sosta nel parcheggio di Piazza Stefenelli “*....é regolamentata (disco orario) dalle ore 08:00 alle ore 19:00 per un massimo di 3 ore.*”, mentre nei parcheggi sotterranei di Piazza S. Giovanni e via S. Lucia “*... è regolamentata (disco orario) dalle ore 08:00 alle ore 22:00 per un massimo di 5 ore.*”;

Ravvisato che recentemente si è operata una sistemazione gestionale delle due aree sotterranee cedendo il parcheggio interrato di Piazza S. Lucia, in utilizzo esclusivo alla Casa di Riposo “Stella Montis” mentre parte di quello di Piazza S. Giovanni è di proprietà della Cassa Rurale di Fondo. Gli stalli rimanenti, di proprietà del comune di Fondo, sono in parte riservati al Comune di Fondo ed in parte lasciati ad utilizzo degli utenti.

Considerato opportuno procedere ad una nuova regolamentazione della sosta nei parcheggi in oggetto in quanto si ritiene eccessivo estendere all'intero anno solare ed a 5 ore giornaliere la regolamentazione a disco orario nell'area di Piazza don Alessandro Stefenelli dato lo scarso utilizzo durante i mesi compresi tra l'autunno e la primavera e, altresì eccessivo, mantenere le 5 ore previste a disco orario nel parcheggio sottostante Piazza S. Giovanni in quanto ciò rappresenta un fattore di limitazione allo scambio dei veicoli all'interno dell'area;

Sentite le indicazioni fornite dalla giunta Comunale relative alla nuova regolamentazione della sosta in piazza Don A. Stefenelli e nel piazzale sotterraneo di piazza S. Giovanni;

Ravvisata pertanto la necessità di regolamentare la circolazione sulle aree in oggetto con l'istituzione della sosta a disco orario, per massimo di 3 ora nell'arco della giornata, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno solare, nel parcheggio di Piazza Stefenelli e l'istituzione della sosta a disco orario, per un massimo di 2 ore, dalle ore 08:00 alle ore 22:00, nel parcheggio sotterraneo di Piazza S. Giovanni per l'intero anno solare e per i soli posteggi lasciati al libero utilizzo.

Visto il vigente Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992, nr. 285 e successive modifiche, in particolare l'art. 7, nonché il relativo Regolamento di Esecuzione.

Ritenuto, pertanto, che l'organo competente ad emettere provvedimenti come indicato dal D.lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) risulta essere attribuito al Sindaco;

Vista la propria competenza all'adozione del presente atto in base al D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L. e ss.mm.ii. contenente il “Testo Unico Delle Leggi Regionali Sull'ordinamento Dei Comuni Della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 dd. 16.05.1994 e parzialmente annullato dalla Giunta Provinciale nella seduta dd. 12.08.1994 (nota prot. n. 5762/1-B dd. 12.08.1994 e successive modifiche);



COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento

ORDINA

1. L'istituzione di un area di sosta riservata alla Casa di Riposo "Stella Montis" nel parcheggio sotterraneo di via S. Lucia;
2. L'istituzione di un'area di sosta riservata allo stazionamento delle sole autovetture con regolamentazione della sosta a disco orario, della durata di 2 ore, dal lunedì al sabato, dalle ore 08.00 alle ore 22.00, con obbligo d'esposizione del disco orario nel parcheggio sotterraneo di Piazza S. Giovanni. In tale area la sosta è consentita solo negli spazi segnati. Dalla presente limitazione sono esclusi i mezzi delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e quelli a servizio delle persone invalide che espongono apposito "contrassegno invalidi" (figura V.4 D.P.R. 16.12.92 N. 495).
3. L'istituzione di nr. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli di servizio del Corpo di Polizia Locale alta Val di Non nel parcheggio sotterraneo di Piazza S. Giovanni;
4. L'istituzione di nr. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli comunali e nr. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli dei Custodi Forestali nel parcheggio sotterraneo di Piazza S. Giovanni;
5. L'istituzione di uno stallo di sosta a servizio delle persone invalide munite di contrassegno con obbligo di esposizione dello stesso nel parcheggio sotterraneo di Piazza S. Giovanni;
6. L'istituzione di un'area di sosta riservata allo stazionamento degli autoveicoli con regolamentazione della sosta a disco orario della durata di 3 ore, dal lunedì al sabato, nel periodo 15 giugno-15 settembre di ogni anno solare, dalle ore 08:00 alle ore 19:00, con l'obbligo di esposizione del disco orario, nel parcheggio di Piazza don Alessandro Stefenelli. In tale area la sosta è consentita solo negli spazi segnati. Dalla presente limitazione sono esclusi i mezzi delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, i mezzi di soccorso e quelli a servizio delle persone invalide che espongono apposito "contrassegno invalidi" (figura V.4 D.P.R. 16.12.92 N. 495). Nel rimanente periodo dell'anno la sosta è libera esclusivamente negli spazi segnati.

DISPONE

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento ed al personale addetto all'espletamento dei servizi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., il compito di farlo rispettare.

La presente ordinanza entra in vigore con la posa della prescritta segnaletica stradale a cura del Comune di Fondo.

La presente ordinanza sostituisce tutti i provvedimenti emanati in contrasto con la presente.

AVVERTE

Che in caso di mancata osservanza delle disposizioni della presente ordinanza verranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 30 aprile 1992, nr- 285 (Nuovo Codice della Strada e ss.mm.)

RENDE NOTO

Il presente provvedimento alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio, per 15 giorni in virtù di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione - I[^] Sezione civile, con le sentenze 5 febbraio 1979, n. 744, e 9 maggio 1979, n. 2657, che per tali ordinanze hanno stabilito la stessa forma di pubblicazione prevista per i regolamenti comunali, e l'apposizione della prescritta segnaletica.





COMUNE DI FONDO
Provincia di Trento

AVVERTE ALTRESI'

Si da atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 nr. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso presentare:

- ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 02.07.2010 n. 104.
- contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del vigente C.d.S., entro il termine di 60 giorni con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. nr. 495/92 (regolamento d'attuazione del C.d.S.).


IL SINDACO
Graziadei Daniele

